

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 76 del 12 aprile 2010 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art.269 comma 2. Autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera. Ditta: Principe Paolo & Figli s.r.l. - Salumificio San Giorgio. Attività: trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1.000 Kg/giorno). Sede produttiva: Via Miranda, n.34 del Comune di Roccabascerana (AV).**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con dgr 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D.D. n. 713 del 22 maggio 2001 (validità triennale) la ditta Principe Paolo e Figli s.r.l. – Salumificio San Giorgio è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 25/7/1991 – art.4, comma 2, all.2 punto 20 per l'impianto ubicato in via Miranda, n.34 del Comune di Roccabascerana (AV);
- CHE con nota acquisita al prot. n. 249399 del 23/03/2009, l'Amministrazione Comunale di Roccabascerana ha comunicato, su richiesta dell'Ufficio (note prot. n. 69705 del 21/08/2006 e prot. n. 190392 del 5/03/2009) che la ditta svolge ancora l'attività di cui all'oggetto;
- CHE con nota prot. n. 439204 del 20/05/2009 si è diffidato la ditta dallo svolgere qualsiasi attività che producesse emissioni in atmosfera senza la prescritta e preventiva autorizzazione, dandone comunicazione agli Enti preposti al controllo, per quanto di rispettiva competenza;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 598848 dell'1/07/2009, la ditta Principe Paolo & Figli s.r.l. – Salumificio San Giorgio ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni, ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, derivanti dall'attività di: trasformazione e conservazione esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1.000 Kg/giorno da esercitarsi in Roccabascerana alla Via Miranda, n.34;
- CHE ad essa sono allegati:
 - il progetto e la relazione tecnica redatti dal dr. Del Regno Giuseppe iscritto all'Ordine nazionale dei Biologi al n.36369, e dall'Ing. Eugenio Tropeano, dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n. 298 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:

a. l'impianto:

I. I. è anteriore al 2006 secondo la definizione dell'art. 268 lett. "I" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;

- II. risulta in esercizio anche se in assenza della prescritta e preventiva autorizzazione e pertanto non essendovi state variazioni di alcun genere rispetto all'attività già autorizzata non si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo D.Lgs.;
- b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
 - c. CHE con nota prot. n. 626175 del 10/07/2009 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 10/09/2009;
 - d. CHE in tale seduta la Conferenza, esaminato anche in via istruttoria il progetto, ha ritenuto opportuno richiedere chiarimenti ed elementi integrativi ritenuti necessari per la valutazione dello stesso;
 - e. CHE con nota, acquisita agli atti prot. n. 984993 del 13/11/2009, la ditta ha prodotto la documentazione integrativa richiesta con nota del Settore prot. n. 805238 del 21/09/2009;
 - f. CHE con nota prot. n. 1001181 del 19/11/2009 sulla scorta della documentazione integrata, è stata riconvocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 15 dicembre 2009;
 - g. CHE, in tale seduta la Conferenza riesaminato il progetto così come proposto ed integrato ha espresso all'unanimità parere favorevole all'intervento;
 - h. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995-1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
 - i. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
 - j. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 1103531 del 21/12/2009;
 - k. CHE con nota prot. n. 273330 del 26/03/2010 si è acquisita la fotocopia del bonifico, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta DGR n. 750/2004, e pari al complessivo importo, conforme al preventivo, di € 486,94.

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all'attività di trasformazione e conservazione esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1.000 Kg/giorno ubicato nel Comune di Roccabascerana (AV) alla Via Miranda, n.34.

VISTI:

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. il D.D. n. 713 del 22 maggio 2001;
8. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
9. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt...

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

DECRETA



di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;

☐① di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni (scadenza 12 aprile 2025) in favore della ditta Principe Paolo & Figli s.r.l. – Salumificio San Giorgio per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trasformazione e conservazione esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1.000 Kg/giorno prevista nel predetto decreto alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta, da esercitarsi nell'impianto sito in Via Miranda, n.34 del Comune di Roccabascerana (AV);

☐① di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

Valori misurati	Punti di emissione	
	E1	
Altezza dal piano di campagna (m)	7	
Altezza dal colmo dei tetti (m)	1	
Sezione allo sbocco (m ²)	0,017	
Diametro allo sbocco (m o mxm)	0,15	
Temperatura allo sbocco (°C)	40	
Portata (m ³ /h)	1500	
Velocità allo sbocco (m/s)	24,5	
Direzione del flusso allo sbocco	verticale	
Durata delle emissioni (h/giorno)	24/discontinua	
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)
Polveri	5,0	0,2
SO ₂	30,2	
Nox	0,2	

☐① subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- effettuare, con cadenza triennale, a decorrere alla data di rilascio del presente provvedimento, durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo

continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Roccabascerana, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);

- f) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:

- dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto i (allegare i relativi certificati d'analisi);
- ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
- rapporti di manutenzione eseguite Sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;

- g) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- h) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV-TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;
- i) comunicare e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- l) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
- m) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare inoltre:

- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- procedere al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza;

- 7)** di demandare all'ARPAC di accertare entro sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (di cui allo schema riepilogativo riportato al punto 3) fornendone le risultanze;
- 8)** di comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 9)** di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 10)** di specificare espressamente (ai sensi dell'art.34 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 11)** di notificare il presente provvedimento alla ditta Principe Paolo & Figli s.r.l. – Salumificio San Giorgio con sede in Roccabascerana alla Via Miranda, n.34
- 12)** di inviarne copia al Sindaco del Comune di Roccabascerana, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino (ex AV/2), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ed all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 13)** di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore
Dott. Guido Vegliante